



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 30.11.2011

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1275, al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, comprende il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, è redatto con la finalità di prevenire i pericoli alla pubblica salute che potrebbero derivare dalla morte delle persone ed è diretto a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

I cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

ART. 2 Funzioni di polizia mortuaria nel Comune

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il presente regolamento. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nella direzione Servizio Affari Generali, Servizio di Stato Civile e Polizia Municipale le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti funebri e concessioni cimiteriali, Polizia mortuaria e cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione, mentre alla costruzione ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3 Responsabilità

L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso il servizio Affari Generali è conservato, a disposizione del pubblico, il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, su supporto cartaceo o informatico tenuto, in ordine cronologico, dal Servizio cimiteriale.

Sono inoltre disponibili, in visione, i seguenti atti:

Copia del presente Regolamento comunale;

Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. n. 285/1990);

ART. 5 Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificatamente dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi indicativamente:

- a) l'uso della sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria;
- b) l'inumazione in carnee comune o la cremazione se espressione della volontà del defunto, per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari risultino essere indigenti, e sempre che non vi siano persone, o Enti che intendano occuparsi del caso specifico;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune dei resti mortali prodotti a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune;
- a) la dispersione delle ceneri, se previsto dalla normativa regionale ed all'interno dell'area cimiteriale;
- d) la rimozione delle ghirlande e/o corone i cui fiori siano appassiti e secondo le modalità di gestione dell'impianto cimiteriale;
- e) la collocazione sulle sepolture decennali (campo comune) di un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 6 Camera mortuaria

E' consentita l'assistenza ai feretri provvisoriamente depositi nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente all'orario di apertura degli impianti cimiteriali. La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non superiore a giorni 15. In tali casi il feretro viene depositato nell'obitorio del cimitero. Trascorso inutilmente tale termine, la salma sarà d'ufficio traslata in campo comune.

ART. 7 Feretri

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990.

La chiusura del feretro inclusa la saldatura della cassa di zinco deve essere eseguita su disposizione dei familiari ed a termini di legge, dai necrofori addetti. I feretri anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra. Nel caso il zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

ART. 8 Delle imprese di onoranze funebri

Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare stabilmente il servizio di trasporto presso il comune, sono tenute ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento, a depositare presso il servizio di Stato Civile la seguente documentazione:

- 1) Autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.
- 2) N. 4 immagini fotografiche degli automezzi ove viene identificato il veicolo ed il numero di targa;
- 3) La dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo, dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti accessori, rilasciata dalla competente AUSL;
- 4) Indirizzo, numero di telefono e del telefax, dell'ufficio;
- 5) Dichiarazione attestante la garanzia che per ciascun servizio è assicurata la presenza del personale sufficiente per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite la presa d'atto dell'esistenza del documento di cui al D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) Dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento; Detta documentazione dovrà necessariamente essere prodotta dalle imprese di onoranze funebri che non esercitano stabilmente l'attività nel territorio comunale e che richiedano occasionalmente l'autorizzazione al trasporto.

ART. 9 Esercizio della attività imprenditoriale

Le imprese di onoranze funebri sono tenute ad esercitare la loro attività esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale. All'interno del locale deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi sia degli articoli trattati che dei servizi resi ove deve essere inoltre evidenziato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco specificato il relativo tipo di sepoltura (tumulazione o inumazione).

ART. 10 Divieti

E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento od azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.

E' fatto divieto di sospendere il servizio già assunto e predisposto, per eventuali contestazioni riguardanti gli onorari o altri motivi privati.

E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico di feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;

E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali;

E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici, agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

ART. 11 Trasporti funebri

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.

Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel

capo VI del D.P.R. n. 285/1990 e nella Circolare del Ministro della Sanità del 24/06/1993, n. 24.

ART. 12 Trasporti funebri gratuiti

Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali del comune sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 ed in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R.

Le imprese funebri che hanno la sede principale nel Comune dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata dell'autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall'art. 19 ultimo comma del DPR n. 285/1990.

ART. 13 Carri funebri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale facilmente lavabile o disinfettabile. Il requisito non riguarda soltanto la materia del rivestimento interno, ma anche la struttura e l'organizzazione degli spazi interni in modo che le operazioni prima citate risultino agevolate in relazione alle esigenze specifiche.

L'attestazione di idoneità del carro viene rilasciata dalla AUSL, e deve essere controllata e verificata una volta l'anno. Detta dichiarazione va annotata e deve risultare in un apposito registro che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento, anche quando non trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 14 Rimesse di carri funebri

Le rimesse destinate ad accogliere i carri funebri devono essere provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e disinfezione, devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le norme in materia edilizia e di prevenzione incendi. L'idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal responsabile del servizio dell'AUSL competente.

ART. 15 Orario dei trasporti funebri

Il Sindaco determina, con propria ordinanza generale, gli orari di effettuazione dei trasporti funebri. Sulla base dell'ordinanza i Servizi cimiteriali e lo Stato Civile fisseranno, di concerto, gli orari dei singoli servizi tenendo conto:

- dell'eventuale nulla-osta dell'Autorità giudiziaria;
- di eventuali esami autoptici, del periodo di osservazione e del rilascio del periodo di seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile;
- della volontà dei familiari in relazione all'ordine di presentazione delle richieste del miglior utilizzo del personale.

Dovendo, pertanto, l'Ufficio tener conto dei fattori di cui alle precedenti lettere, al primo richiedente, di norma, verrà fissato il primo orario utile del giorno seguente o successivo e così per le ulteriori richieste. Detti orari verranno fissati immediatamente quando tutti gli elementi necessari saranno noti. Qualora i familiari desiderassero un orario diverso da quello fissato in base ai criteri del presente articolo, e qualora possibile, la fissazione stessa sarà

procrastinata al momento in cui, si potrà soddisfare la richiesta, tenuto conto degli altri servizi prevedibili o ipotizzabili.

ART. 16 Modalità dei trasporti

I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui all'art. 19 e 20 del DPR n. 285/1990.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 285/1990, da richiedersi c/o gli uffici del servizio di stato civile.

ART. 17 Trasporto per e da altri comuni

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dell'Agenzia funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale preposto presso il cimitero.

Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente.

Il trasporto delle salme presso il cimitero di altro comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati;

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.

L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal DPR n. 285/90.

Il trasporto di una salma da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

ART. 18 Trasporti per l'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni prescritte dal DPR n. 285/1990 ed in conformità alle convenzioni internazionali vigenti.

ART. 19 Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio di stato civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Per poter essere trasportati, le ossa umane ed i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura

anche a freddo, e recante nome, cognome, data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

ART. 20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso l'ospedale, istituto, albergo, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica della AUSL, il Responsabile del Settore AA.GG. sentito l'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare il trasporto in luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

ART. 21 Trasporto e sepoltura di parti anatomiche

Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico ai sensi del DPR n. 254/2003.

ART. 22 Percorsi dei trasporti funebri

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero di destinazione nell'ambito del Comune.

In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Responsabile, possono essere effettuati percorsi diversi.

Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile potrà prendere accordi con la Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 23 Luogo e modalità di soste intermedie

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, sentito il comando di polizia municipale, può consentire soste intermedie per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari. Il tempo previsto per ogni funerale è di norma di un'ora e mezza.

ART. 24 I cimiteri di Osilo - San Lorenzo e Santa Vittoria

Nel territorio comunale sono presenti ed istituiti i seguenti cimiteri:

- 1) cimitero di Osilo
- 2) cimitero della frazione di Santa Vittoria
- 3) Cimitero della frazione di San Lorenzo

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree degli impianti cimiteriali salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del DPR n. 285/1990.

Nei cimiteri devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza, le salme delle persone:

- a) Decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
- b) Che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nei cimiteri suddetti. Il responsabile dei servizi cimiteriali può altresì autorizzare il seppellimento nei vari cimiteri di coloro che sono vissuti nel Comune per un periodo importante della loro esistenza. Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi ossario.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che fissa inoltre l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

ART. 25 Piano regolatore cimiteriale

Deve essere predisposto il piano regolatore cimiteriale se inesistente ed gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale (art. 54 del DPR n. 285/1990). La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 26 Inumazioni in campo Comune

Le sepolture per inumazione si eseguono in campo comune. Le inumazioni previste per la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Ogni sepoltura è eseguita a norma dell'art. 70 del DPR n. 285/1990.

ART. 27 Tumulazioni

Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in opere murarie — loculi o cripte — costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR n. 285/1990.

ART. 28 Tumulazioni provvisorie

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo pagamento di apposita tariffa, la Direzione dei Servizi del Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 nei seguenti casi:

- qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
- qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- nel caso di carenza di sepolture private, la cui realizzazione richieda almeno un anno di tempo.

Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto due non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà d'ufficio, previa

diffida agli interessati, e con proprio provvedimento disporrà l'estumulazione del feretro e il suo collocamento in campo ad inumazione decennale. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

ART. 29 Esumazioni ordinarie

Sono ordinarie quelle esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dal seppellimento come previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90. Alle esumazioni ordinarie si provvederà in qualsiasi periodo dell'anno. Tali operazioni sono gratuite. Di norma le esumazioni ordinarie si eseguono all'atto dell'utilizzo della fossa. Si possono eseguire prima, a richiesta, previo pagamento di apposita tariffa. Il collocamento dei resti delle esumazioni ordinarie in ossario comune è a titolo gratuito. Il collocamento in loculi ossario individuali è subordinato al pagamento della prevista tariffa di concessione. E' ammessa a richiesta la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non quella di persone estranee.

ART. 30 Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono:

- a) A seguito di esplicita richiesta del concessionario della sepoltura e trascorsi trenta anni dalla data della sepoltura, previo pagamento dell'apposita tariffa;
- b) D'ufficio quando alla scadenza della concessione gli aventi diritto, a seguito di avviso, non ne hanno richiesto il rinnovo.

Nelle estumulazioni ordinarie è compito del responsabile del servizio del Cimitero stabilire se la salma sia o meno mineralizzata; in caso di dubbio verrà sentito il medico competente del Servizio dell'Azienda Sanitaria locale.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale predisposto dall'Ufficio.

In caso di presenza di resti mortali, gli stessi devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli interessati. Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti mortali presenti, gli stessi saranno collocati nell'ossario comune. Gli avanzi di indumenti, feretri, ecc. devono essere raccolti ed inceneriti in apposito luogo appartato, all'interno del cimitero, nel rispetto pieno della normativa in vigore (DPR 10/09/1982, n. 915).

Se la salma estumulata non risulta essere in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che gli aventi diritto non dispongano diversamente, la stessa verrà avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, per n. 5 anni.

ART. 31 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie e traslazioni

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere eseguite nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile di medicina legale dell'AUSL, a richiesta prioritariamente del coniuge, in assenza del coniuge, dei figli, in assenza di questi ultimi del parente più prossimo o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione.

Dette operazioni si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR n. 285/1990 (ottobre, novembre, dicembre gennaio, febbraio, marzo e aprile).

Prima di effettuare una esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della salute pubblica.

Quando è accertato che si tratta di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSI, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Tutte le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del competente medico di Igiene Pubblica.

Le tumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, sia a richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al comma precedente, sia a richiesta del concessionario della tomba, alle condizioni indicate all'art. 88 del DPR n. 285/90:

- Per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli);
- Per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione;
- Per cremazione;
- Per trasporto in altro comune o all'estero;
- Sistemazione dei defunti nella medesima sepoltura.

Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste.

L'assegnazione sarà effettuata, fra coloro che avranno effettuato la richiesta, secondo la seguente priorità:

- a) Ricongiunzione di defunti con un grado di parentela pari al primo;
- b) Richiesta di sepoltura diversa da quella originariamente assegnata, a parità di richiesta sarà data priorità alle istanze per la traslazione del defunto deceduto da più tempo.

Tutti i concessionari che per effetto di richiesta di traslazione risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno, necessariamente, retrocedere lo stesso all'Amministrazione comunale senza diritto a nessun rimborso. Le operazioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto ai cimiteri o delle ditte private incaricate dall'Amministrazione comunale. Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l'apertura dei feretri e dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente dell'Azienda Sanitaria.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie e le traslazioni sono soggette ad apposita tariffa, ogni qualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della richiesta.

ART. 32 Epigrafi

Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante nell'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi. Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.

ART. 33 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e alla consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.

In assenza di tale segnalazione e nel caso vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali l'ufficio provvederà ad informare i familiari del defunto. Comunque in tutti i casi si provvederà anche a darne notizia a mezzo affissione all'Albo Pretorio comunale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e/o i ricordi personali rinvenuti devono essere consegnati al comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

ART. 34 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture decennali o private, al momento delle esumazioni per scadenza del decennio o del periodo di concessione, dovranno essere rimosse qualora i familiari intendano recuperarle, dalle ditte operanti nel settore che ottengano l'autorizzazione dal responsabile del cimitero. Se detti materiali non verranno reclamati da chi dimostri, con idonea documentazione, di averne titolo, gli stessi entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o scadenza delle concessioni passano di proprietà del comune; in questo caso il comune può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di sei mesi dalla loro rimozione.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco, può autorizzare il riutilizzo dei materiali nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti od affini sino al 2° grado di parentela, semprechè i materiali siano in buono stato e corrispondano ai requisiti previsti per la nuova sepoltura cui si intende utilizzarli. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, semprechè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

La rimozione delle lapidi o di parti di esse per consentire l'inumazione di salme, resti mortali o urne cinerarie deve essere eseguita a cura delle ditte private appartenenti al ramo, asportando l'intero monumento e trasportandolo presso il proprio laboratorio o in apposita area cimiteriale a ciò destinata.

ART. 35 Cremazione

Si dà atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e pertanto per procedere alla cremazione l'utente può avvalersi di altri impianti funzionanti nella regione, ove esistenti.

ART. 36 Dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a norma della legge 30/03/2001 n. 130. Le modalità operative sono determinate nel rispetto della normativa vigente.

ART. 37 Urne cinerarie

Le dimensioni limite delle urne cinerarie saranno stabilite in apposita normativa che regolamenterà, eventualmente, l'utilizzazione di un forno crematorio.

ART. 38 Affidamento delle ceneri

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna cineraria, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari. Qualora l'urna cineraria venga affidata ai familiari,

gli stessi dovranno garantire una sistemazione stabile ed evitare qualsiasi forma di profanazione.

ART. 39 Divieti

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento irriverente con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:

- Fumare, tenere contegno chiassoso.
- Cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate.
- Introdurre oggetti indecorosi, o animali.
- Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi.
- Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- Asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del responsabile del cimitero.
- Disturbare i visitatori.
- Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro. Eseguire lavori sulle sepolture senza la preventiva autorizzazione del comune, nonché quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.
- Chiedere elemosina, fare questue o raccolte fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco.
- Assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato.
- Svolgere cortei o simili salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del sindaco.
- Introdurre nel cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.
- E' fatto divieto assoluto di fotografare o filmare operazioni relative alle esumazioni ordinarie e straordinarie;
- E' fatto altresì divieto sigillare i loculi cimiteriali e le urne cinerarie solo ed esclusivamente col silicone ermetico, essendo necessario provvedere anche alla muratura del loculo/celletta stesso.

ART. 40 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso dei cimiteri.

ART. 41 Sepolture comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata o per maggior distinzione.

ART. 42 Concessione di sepolture private - diritto d'uso

Il cimitero ai sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, su una determinata

opera, costruita dal Comune, o sua area parte del cimitero, da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. Solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzato il diritto d'uso per successione jure sanguinis, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure hereditatis.

Per diritto d'uso si intende il pieno esercizio nella gestione della sepoltura e specificatamente nei seguenti casi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e rifacimento del manufatto cimiteriale;
- b) la completa gestione delle salme, resti mortali, ceneri, presenti all'interno della medesima sepoltura: estumulazione, esumazione, riduzione di resti mortali, traslazione.

Il diritto d'uso non può essere ceduto a terzi, è concessa esclusivamente la sola rinuncia al diritto d'uso.

Il permesso alla tumulazione, in qualsiasi tipo di sepoltura diversa dalla inumazione, sarà accordato, fatti salvi i diritti su indicati, previo pagamento dei diritti cimiteriali di tumulazione.

Hanno diritto alla sepoltura qualora l'atto di concessione non disponga diversamente:

- la famiglia del concessionario composta dal coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta fino al 4° grado di parentela;
- per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto di tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

La concessione di sepolture private può avere per oggetto:

- 1) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
- 2) l'assegnazione di loculi costruiti dal comune, da rivestire con pietre ornamentali a cura del concessionario;
- 3) l'assegnazione di loculi costruiti dal Comune complete di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo;
- 4) l'assegnazione di sepolture dichiarate decadute a qualsiasi titolo ed acquisite al patrimonio comunale;

I loculi costruiti dal Comune possono essere concessi anche in vita. La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità di loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

ART. 43 Concessionari - Doveri generali

Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l'atto di concessione. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti dall'atto, dal regolamento nazionale e comunale di polizia mortuaria ed ha facoltà in ogni momento di restringere o ampliare il diritto d'uso in conformità a quanto stabilito nel presente art.

In particolare nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni/estumulazioni e traslazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente davanti all'Autorità giudiziaria, restando il comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Il diritto d'uso sulle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e, alla sua morte,

dei titolari del diritto di sepolture, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. (art. 93 DPR 285/1990). Il diritto d'uso non può essere ceduto a terzi, è concessa esclusivamente la sola rinuncia al diritto d'uso.

Il permesso alla tumulazione, in qualsiasi tipo di sepoltura diversa dalla inumazione, sarà accordato, fatti salvi i diritti su indicati, previo pagamento dei diritti cimiteriali di tumulazioni.

ART. 44 Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per 10 anni, dalla data dell'inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo per 30 anni, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal comune o da privati per tumulazioni singole;
- c) nell'uso temporaneo di cellette, predisposte dal comune, per la custodia di resti per la durata di anni 50.
- d) nell'uso trentennale di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra.

ART. 45 Deposito in loculi provvisori

A cura del comune sono costruiti loculi o cripte destinate a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, versando, per tutti i casi previsti nel presente articolo, le tariffe relative.

ART. 46 Cellette ossario

Il loculo ossario è destinato alla raccolta, per 50 anni, delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie ed eventualmente straordinarie. In tutti gli altri casi i resti mortali sono collocati negli ossari comuni.

ART. 47 Ossario

Nel cimitero sono istituiti uno più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto al rinnovo della concessione nonché per le ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

ART. 48 Morte del Concessionario

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o coloro che hanno titolo (es. eredi testamentari) rilevano la concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della morte del titolare.

In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono nominare titolare della concessione uno di loro, diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione. La famiglia viene ad estinguersi quando non via siano discendenti fino al 4°

grado che ai sensi dell'art. 42 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti nell'ossario con le modalità di cui all'art. 84 e seg. del DPR n. 285/90.

Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione può essere richiesto dagli ascendenti e discendenti o anche da uno solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo, il rifiuto deve essere manifestato formalmente attraverso una dichiarazione personale. Tali eventuali richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull'area o fossa concessa, sempre che il concessionario originario non abbia disposto diversamente.

Nel caso di più discendenti, collaterali od affini dello stesso grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che, entro il 4° di parentela, provvederà al rinnovo della concessione, a condizione che, decorso un anno dalla morte dell'ultimo discendente diretto, nessun altro faccia constatare di voler esercitare tale facoltà.

In eventuale mancanza di formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale.

ART. 49 Divisione

Alla morte del titolare della concessione gli eredi e/o discendenti diretti possono richiedere al comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa, qualora il titolare non abbia disposto diversamente nel testamento.

La richiesta deve essere redatta in carta legale e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. L'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma solo l'esercizio del diritto d'uso.

ART. 50 Rinuncia alla concessione

Uno o più titolari del diritto d'uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e o al diritto d'uso delle medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta agli atti. La rinuncia alla concessione della sepoltura è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del comune. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e non dà diritto a nessun rimborso salvo i casi previsti nel successivo art. 54.

La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivo per i rimborsi dei periodi non goduti.

Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetue, precedenti al presente regolamento, il valore della durata si assume convenzionalmente, ad un periodo pari a 99 anni.

ART. 51 Revoca - decadenza - ed estinzione delle concessioni

Salvo quanto previsto dall'art. 92 2° comma, del DPR n. 285/1990, n. 285 è in facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi tali casi la concessione viene revocata con atto del Sindaco previo accertamento dei relativi presupposti. Agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al concessionario e in caso di impossibilità pubblicarlo all'Albo

Pretorio Comunale per 60 gg. e depositato tra gli atti del cimitero.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- a) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
- c) quando sia stato accertato il decesso dell'unico avente titolo e che la salma sia stata cremata o tumulata in altra sepoltura privata senza che il concessionario o i suoi discendenti legittimi abbiano dichiarato la loro rinuncia alla concessione stessa;

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi nell'Ossario comune, previo avviso notificato agli interessati se reperibili.

ART. 52 Scadenza delle concessioni

L'Ufficio segreteria segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi degli art. 136 e seg. del codice civile.

Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso sulla sepoltura per mesi sei, in ogni caso la concessione verrà dichiarata decaduta se entro due anni dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.

Per rinnovare la concessione l'avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe applicate dal comune a seconda che si tratti di area cimiteriale, loculi a muro costruiti dai privati o loculi a muro costruiti dal Comune.

Nel caso la sepoltura abbia necessità di lavori di manutenzione questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro sei mesi, prorogabili di altri sei, qualora oggettive situazioni non consentano di rispettare il termine iniziale.

Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, il Sindaco disporrà la traslazione in fossa decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell'ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata.

In caso di accertate e documentate difficoltà potranno essere previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.

ART. 53 Altre disposizioni sulle concessioni cimiteriali

Tutte le concessioni in uso delle sepolture non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune. Tutte le concessioni non possono formare oggetto idoneo di compravendita, permuta, donazione o comunque cessione a titolo oneroso o lucrativo. Alla morte del titolare della concessione la stessa può essere ereditata, con gli stessi titoli e oneri vigenti al momento della morte del titolare stesso. In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono, attraverso la produzione di un atto idoneo e da tutti sottoscritto, nominare fra di essi il titolare della concessione ed in mancanza la concessione

risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti, i quali, dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione stessa. Qualora alla morte del concessionario originario sia stato identificato un nuovo concessionario lo stesso dovrà provvedere ad inoltrare agli Uffici preposti la richiesta di voltura della concessione.

ART. 54 Le concessioni retrocesse

Le concessioni retrocesse o decadute rientrano nel patrimonio disponibile del Comune e assegnate secondo le disposizioni di assegnazione di qualsiasi altra concessione a titolo oneroso.

- a) aree libere: il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.
- b) aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
- c) aree con opere finite: la cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, tenendo conto in quest'ultimo caso della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale, salvo contraddittorio con l'interessato.

Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l'acquisizione di una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo la differenza tra il costo della nuova concessione e l'eventuale rimborso dovuto.

ART. 55 Fascicoli per le sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti i dati che le si riferiscono. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

Il sistema cartaceo viene adottato assieme al sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali. I registri previsti dall'art. 52 del DPR n. 285/1990, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.

ART. 56 Progetti di privati ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Edilizia comunale. La Commissione pur tenendo conto del desiderio del concessionario, come espresso negli elaborati presentati, esamina gli stessi sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene sia sotto l'aspetto dei materiali impiegati che devono essere di buona qualità e durata.

Nelle sepolture ad inumazione l'installazione di lapidi non potrà mai eccedere le dimensioni autorizzate, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra. La lapide deve sempre riportare le generalità del defunto.

Per le opere di restauro di qualche importanza è richiesta l'autorizzazione edilizia. Tale autorizzazione non è richiesta qualora sia l'Amministrazione comunale a prescrivere i lavori e questi vengano eseguiti in conformità.

ART. 57 Manutenzioni,

I concessionari di sepolture hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spese, per tutta la durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili sia per motivi di decoro di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private destinate a loculi, il Comune provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei manufatti escludendo le parti decorative costruite dai concessionarie l'ordinaria pulizia.

L'Amministrazione comunale, accertato il cattivo stato di manutenzione prescriverà al concessionario di eseguire i lavori ritenuti necessari. L'esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro sei mesi prorogabili di altri sei per giustificato motivo.

Qualora si addivenga al pronunciamento di decadenza della concessione il defunto verrà esumato o estumulato e collocato nel campo comune d'inumazione qualora trattasi di salma appartenente a deceduto da meno di dieci anni, ovvero nell'Ossario comune qualora trattasi di deceduti da più anni, senza nessun diritto di rimborso al concessionario del restante periodo di concessione.

La rimozione delle lapidi e le ornamentazioni in genere poste sopra una sepoltura non possono essere portate alla discarica se non vengono prima frantumate in modo da rendere irriconoscibili la loro originaria collocazione. La rimozione dei monumenti funerari deve essere eseguita dalla ditta incaricata dalla famiglia del defunto.

ART. 58 Controllo

Le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione manutenzione o modifica dei manufatti cimiteriali competono al settore Tecnico che ne ha preventivamente rilasciato l'autorizzazione.

ART. 59 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso sulle sepolture private in base alla normativa preesistente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie. Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dalla legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 1480 e successive modifiche (DPR 23/05/1924).

ART. 60 Compiti del Responsabile del Servizio

In applicazione del D.Lgs 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei dirigenti degli EE.LL. spetta al Responsabile del servizio l'emanazione di tutti quegli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva autorizzazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non

previste nel presente Regolamento saranno dallo stesso Responsabile adottati, salvo che si tratti di atti o provvedimenti propri del Consiglio Comunale o del Sindaco.

ART. 61 Attività soggette a tariffa

Le concessioni di manufatti cimiteriali assoggettati a tariffa sono:

- concessione area cimiteriale;
- rinnovo concessione area cimiteriale;
- concessione loculi cimiteriali mai utilizzati;
- concessione di loculi cimiteriali già utilizzati;
- concessione colombari;
- rinnovo concessione loculi cimiteriali;
- deposito in loculi provvisori.

I servizi cimiteriali assoggettati a tariffa sono:

- esumazioni straordinarie;
- estumulazioni straordinarie da loculi fuori terra;
- estumulazioni straordinarie da loculi in cripta, ipogeici o comunque interrati;
- riduzione in cassetta di resti mortali;
- tumulazione di urne cinerarie;
- estumulazioni di cassetta di resti mortali;
- estumulazioni di urne cinerarie;
- inumazione di feto quando richiesto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale;
- inumazione nato morto quando richiesto dalla AUSL;
- inumazione pezzo anatomico quando richiesto dalla AUSL;
- smaltimento legno di feretro;
- smaltimento zinco di feretro;
- smaltimento resti dei tessuti presenti all'interno dei feretri.

La determinazione delle tariffe riferite alle voci sopraelencate sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Municipale in applicazione del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000.

ART. 62 Sanzioni

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino ad €. 1000,00 (mille). Per completezza dell'articolo in questione vedasi quanto disposto nei divieti di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 63 Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente eseguibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative di cui al D.P.R. N. 285/1990 e la specifica normativa regionale quando promulgata. Il Regolamento comunale dei servizi funebri e del cimitero approvato con deliberazione del C.C. n. 135 del 29/12/1975 e n. 6 del 15/05/1976 è abrogato. E' altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile col presente Regolamento e con il citato D.P.R. n. 285/1990 del 10/09/1990 e la specifica normativa regionale quando promulgata. Il regolamento comunale dei servizi funebri e del cimitero approvato con deliberazione del C.C. n. 135 del 29/12/1975 e n. 6 del 15/05/1976 è abrogato. E' altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile col presente regolamento e con il citato D.P.R. n. 285/1990.